



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Educazione e
Scienze Umane
Anno Accademico 2019 - 20

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE E L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento Educazione e Scienze Umane con sede in Reggio Emilia Viale A. Allegri n. 9, partita IVA n. 00427620364 nel prosieguo del presente Atto denominato "Dipartimento", rappresentato dal Prof. Alberto Melloni, nato a Reggio Emilia il 06/01/1959, in qualità di Direttore pro tempore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, autorizzato alla stipula del presente Accordo di collaborazione con deliberazione del Consiglio di Dipartimento del giorno 21 dicembre 2020;

e

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia con sede legale in Reggio Emilia Via G. da Castello n. 12, codice fiscale e partita Iva 00145920351, nel prosieguo del presente Atto denominato "Istituzione" rappresentata dal dott. Nando Rinaldi, Direttore dell'Istituzione stessa, nato a Reggio Emilia il 07/01/1979, vista la Delibera di approvazione del presente Accordo di collaborazione del Consiglio d'Amministrazione n. 26 del giorno 23/12/2020.

premesse che:

- *tra il Comune di Reggio Emilia e l'Università di Modena e Reggio Emilia è attivo un Accordo Quadro dal 2016 che prevede l'obiettivo di "valorizzare l'eccellenza reggiana in campo educativo e portarlo al più alto livello di istruzione facendone una caratteristica distintiva delle azioni di governance della città" e in particolare prevede nella "linea 1" strategie di collaborazione per formazione didattica e ricerca in ambito educativo;*
- *l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia è organismo strumentale del Comune ai sensi dell'art. 113 e segg. del T.U. Enti Locali 267/2000, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19199/135 del 10/07/1998, i cui scopi includono lo sviluppo di studi, indagini e sperimentazioni attorno alle questioni dell'educazione, privilegiando i temi dell'apprendere attivo, costruttivo e creativo dei bambini.*
- *l'Istituzione ha scopi gestionali che si orientano a ricerca educativa e innovazione. L'esperienza e il patrimonio di saperi elaborato dai Nidi e dalle Scuole dell'Infanzia del Comune di Reggio Emilia desta da decenni interesse in tutto il mondo e riconoscimenti internazionali. Nel 1994 il Comune ha creato la "s.r.l. Reggio Children" a cui è affidata la concessione in esclusiva di tutti i diritti riconosciuti dalle parti come necessari per il raggiungimento del suo oggetto sociale, nel rispetto dei vincoli e modalità definiti da specifica Convenzione e nel 2011 costituisce la "Fondazione Reggio Children Centro Internazionale Loris Malaguzzi" allo scopo di promuovere la ricerca in tutte le sue forme, a partire da quella realizzata dai Nidi e dalle Scuole dell'infanzia. Agisce inoltre per contribuire allo sviluppo e promozione del Centro Internazionale Malaguzzi, come luogo che produce ricerca, innovazione e sperimentazione sui contenuti e i processi educativi nei diversi ambiti del sapere, in sinergia con l'attività dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e di Reggio Children s.r.l. legati fra loro da un Accordo di collaborazione;*

- *l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è un Ateneo a rete di sedi con compiti di didattica di ricerca e di terza missione che contribuisce dal 1996 allo sviluppo e alla attrattività territoriale e che per i temi di pertinenza di questo protocollo agisce attraverso Dipartimento di Educazione e scienze umane;*
 - *nell'ambito della propria attività didattica il Dipartimento ha attivato corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali e ha un dottorato industriale con Fondazione Reggio Children che ne è partner accreditato e sede della attività di ricerca residenziale dei PhD Fellows italiani e stranieri ammessi;*
 - *l'Istituzione riconosce come interlocutore prioritario per le tematiche di ambito educativo e didattico il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane;*
 - *in coerenza col piano strategico di Ateneo il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane ha sempre offerto la propria collaborazione alle istituzioni pubbliche, alle imprese e al terzo settore al fine di fornire alle esigenze del mondo produttivo e dei servizi figure competenti e innovative;*
 - *il Dipartimento integra le proprie attività formative con lo svolgimento di periodi di tirocinio da svolgere presso gli enti/imprese Istituzioni scolastiche, rappresentative dei propri territori e di quelli di provenienza dei propri studenti;*
1. *il qui presente accordo di collaborazione tra Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia e il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane permette di ampliare le forme di collaborazione al comune fine della formazione del corpo docente e dello sviluppo delle conoscenze scientifiche afferenti alle scienze umane;*
- *l'Accordo di collaborazione si ispira al pieno riconoscimento ~~reciproco~~ delle competenze distintive di cui i due Enti sono entrambi portatori*

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto della collaborazione

Il Dipartimento e l'Istituzione si avvarranno in modo concordato delle rispettive competenze tecnico-scientifiche, nonché delle strutture e attrezzature di cui sono dotate per sviluppare e realizzare studi, ricerche e collaborazioni, anche in campo formativo, su temi connessi ai processi educativi e alla innovazione dei processi didattici.

Art. 2 Attività

Si individuano come campi di attività di interesse comune sia progetti ad hoc sia attività continuative.

Per progetti ad hoc si intendono ricerche, formazione in servizio, progettazione e conduzione congiunta di corsi e di cicli formativi (dottorati, master, corsi di perfezionamento e collaborazioni negli ambiti dei corsi di studio e di ricerca) legati alla progettazione interna o nazionale o europea.

Per attività continuative si intendono tirocini formativi e l'attività di ricerca legata alle tesi di laurea e di dottorato.

Art. 2.1 Progettazioni ad hoc

Per le progettazioni ad hoc sopra indicate verranno di volta in volta stipulati specifici e dettagliati accordi convenzionali attuativi con riferimento a contenuti, modalità, tempi, finanziamenti, impegni reciproci e in cui potranno essere coinvolti altri Dipartimenti.

Sono esclusi da tali accordi di collaborazione gli ambiti dei corsi di studio e i laboratori che verranno concordati in modo specifico dal Dipartimento e dall'Istituzione.

Per lo svolgimento di progettazioni ad hoc altri partner dei contraenti possono essere coinvolti e integrati con specifici accordi.

Art. 2.2 Attività continuative

Per le attività continuative (tirocini formativi, tesi di laurea e dottorato) si stabilisce quanto segue:

Art. 2.2.1 Tirocini formativi

L'Istituzione si impegna ad accogliere annualmente il numero di tirocini che verrà stabilito in relazione alla capacità di accoglienza delle scuole dell'Infanzia e dei Nidi. Ogni anno i responsabili dei due Enti converranno tempi e attività collaterali. Il tirocinio si svolgerà tra il mese di novembre e quello di aprile. La formalizzazione dei tirocini avverrà a cura del Servizio Personale del Comune di Reggio Emilia, secondo le procedure in essere presso il Comune stesso.

Entrambe le parti si impegnano ad accompagnare i tirocini con momenti di verifica, scambio e supervisione che impegnano l'intero gruppo dei tirocinanti. A conclusione del tirocinio gli studenti dovranno produrre una documentazione sull'esperienza di tirocinio che potrà essere presentata in un'occasione pubblica.

Gli studenti potranno usufruire di occasioni formative promosse dall'Istituzione con "Reggio Children s.r.l." e "Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi" come previsto dal Protocollo d'Intesa, denominate "Study Group".

È intenzione di entrambe le parti sperimentare forme di tirocinio innovative.

Art. 2.2.2. Tesi di laurea e dottorato

All'inizio di ogni anno accademico, valutata la disponibilità dell'Istituzione, verranno definiti dal Comitato Scientifico gli ambiti di interesse reciproco per le tesi di laurea e di dottorato. Ogni laureando e ogni dottorando avrà oltre al professore universitario un tutor nominato dal Comitato Scientifico appartenente all'Istituzione.

Verranno convenute con ogni laureando o dottorando le modalità di intervento, ricerca, raccolta dati inerenti al tema in oggetto.

Il lavoro di tesi potrà diventare occasione formativa per gli educatori, i pedagogisti e gli insegnanti dell'Istituzione.

Art. 3 Modalità attuative

Per la realizzazione dell'attività di collaborazione di cui al precedente articolo 2, e in particolare per la realizzazione di studi e ricerche, iniziative culturali congiunte, interventi formativi e scambi sistematici di informazione e servizi, i due Enti si avvarranno delle rispettive competenze, nonché delle strutture e attrezzature di cui sono dotati. Si potrà far ricorso a personale docente dei due soggetti e a eventuali collaborazioni esterne particolarmente qualificate, nel rispetto della regolamentazione universitaria e comunale vigente.

Art. 4 Durata

Il presente Accordo di collaborazione ha efficacia per tre anni dalla stipula e si rinnoverà tacitamente, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle due parti all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 5 Comitato Scientifico

La definizione e la valutazione delle modalità di collaborazione e di realizzazione dei progetti viene affidata a un Comitato Scientifico, composto da quattro rappresentanti designati in parti uguali da ciascuna parte contraente.

Il Comitato Scientifico, nominato alla stipula di questo Accordo, ha il compito di valutare e approvare le iniziative volte a realizzare l'obiettivo di cui al precedente art. 1; di nominare un PI e il relativo team per ogni iniziativa che si vuole promuovere, incaricato dell'esecuzione delle attività di progetto; di redigere annualmente una relazione sull'andamento delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate che verrà portata all'attenzione del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione.

Nel primo incontro il Comitato Scientifico dovrà provvedere alla nomina del proprio Presidente, scelto fra i professori ordinari, che avrà il compito di convocare e coordinare le attività del Comitato.

Art. 6 Oneri

Il presente accordo non comporta alcun onere economico per le parti.

Gli accordi attuativi di cui all'Art. 3 ed eventualmente all'Art. 13, potranno espressamente prevedere anche risorse finanziarie.

Art. 7 Pubblicazioni

I risultati, anche parziali, derivati dagli studi e ricerche sulle materie oggetto del presente Accordo di collaborazione potranno essere pubblicati tenendo conto delle regole sull'Open Science della Unione Europea e sulla accessibilità dei dati, fatto salvo quanto pertinente alla privacy delle persone che richiede il consenso tutte le parti interessate.

Il Dipartimento si farà parte diligente perché le pubblicazioni rientranti nella propria attività sia indicato: "Il presente lavoro è stato svolto nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Educazione e Scienze Umane e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia".

Art. 8 Coperture Assicurative

Il Dipartimento dichiara che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha stipulato le seguenti coperture assicurative che provvederà a estendere ai tirocinanti laureati, eventualmente coinvolti nelle attività del presente Protocollo:

polizza "responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" n. 52981/23/65/136655447/4 stipulata con la compagnia assicuratrice unipolsai assicurazioni s.p.a. - decorrenza 31/3/2016 - 31/3/2022;

polizza "infortuni" n. 1/2192/969/77/136651969/4 stipulata con la compagnia assicuratrice unipolsai assicurazioni s.p.a. - decorrenza 31/3/2016 - 31/3/2022 a garanzia degli infortuni accorsi a studenti iscritti a corsi di studio presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio

Emilia, compresi quelli frequentanti Corsi di Perfezionamento e Corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di formazione e/o tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili al conseguimento del titolo.

L'Istituzione dichiara di avere stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura "Responsabilità civile verso terzi" n° F2000012399-LB, rilasciata dalla Compagnia LLOYD'S Insurance Company S.A., per danni a persone e cose dei quali è tenuto a rispondere.

Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni - ove necessario - alle condizioni normative e ai massimali assicurativi e a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

L'Università provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 9 Assicurazioni INAIL

Il Dipartimento dichiara che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato:

- relativamente agli studenti: ai sensi e nei limiti del D.P.R. del 10 ottobre 1996, n° 567 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge (Circolare INAIL, n° 28 del 23 aprile 2003);*
- relativamente ai tirocinanti laureati e al Personale Docente, Ricercatore e tecnico: ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n° 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle sedi dell'Istituzione e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.*

L'Istituzione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

Art. 10 Disposizioni comuni agli art. 8 e 9

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione e dei successivi contratti attuativi si conviene:

- se il fatto è avvenuto presso l'Istituzione, l'Istituzione si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) al Dipartimento onde consentire al Dipartimento stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla Legge o contratto di assicurazione;*
- se il fatto è avvenuto presso l'Università, il Dipartimento si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) all'Istituzione onde consentire all'Istituzione stessa di effettuare relativa denuncia nei termini previsti dalla Legge o dal contratto di assicurazione.*

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Art. 11 Privacy

Ai sensi Normativa sulla Privacy 2016/679, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza e utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituzione per quanto riguarda i dati riguardanti l'Istituzione e il Direttore di Dipartimento per i dati relativi al proprio personale e agli studenti.

Art. 12 Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo di collaborazione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti contraenti in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Atto e dei successivi contratti attuativi sarà competente il Foro di Reggio Emilia in via esclusiva.

Art. 13 Oneri Fiscali

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dal presente Accordo di collaborazione sono a carico, in parti uguali, dei sottoscrittori della Convenzione stessa. Il presente Atto verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e successive integrazioni e modificazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Il presente Accordo di collaborazione consta di nr. 6 pagine scritte sin qui.

Reggio Emilia, lì 12 gennaio 2021

Per l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia

dott. Nando Rinaldi

Per il Dipartimento Educazione e Scienze Umane

prof. Alberto Melloni